

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1972)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 1962 (V. Stampato n. 3574)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 aprile 1962*

---

Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio.

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le spese di cura di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono a carico della Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

**Art. 2.**

Salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma

dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

**Art. 3.**

Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.